Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° ROMA - Martedì, 8 novembre 1927 - ANNO VI **Numero 258**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2299.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1807.**

Approvazione degli statuti dei Gruppi imprese elettriche del Piemonte, della Lombardia, Ligure, Veneto-Adriatiche, Toscane, delle Marche, dell'Italia centrale, Meridionali tirrene, delle Puglie, Calabresi e della Sicilia, e modificazione dell'elenco allegato n. 2 al R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, oltre che alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, anche alle Associazioni sindacali di grado inferiore, aderenti alla Confederazione stessa, con la condizione che gli statuti di queste fossero riveduti e modificati in relazione con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e col regolamento d'attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, e presentati al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione e la pubblicazione, entro un termine ivi stabilito e poscia prorogato dal detto Ministero;

Vista la domanda in data 11 febbraio 1927, con la quale la presidenza della detta Confederazione ha chiesto che siano approvati, con le modificazioni da essa apportate, gli statuti dei Gruppi imprese elettriche del Piemonte, della Lombardia, Ligure, Veneto-adriatiche, Toscane, delle Marche, dell'Italia centrale, Meridionali tirrene, delle Puglie, Calabresi, della Sicilia, quali Associazioni sindacali di grado inferiore, come sopra riconosciute, ed ha chiesto inoltre che, in relazione alla riforma delle circoscrizioni amministrative del Regno disposta col R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sia rettificato l'allegato 2 al R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, nella parte riguardante la competenza territoriale dei Gruppi stessi ad eccezione di quelli Calabresi e delle Marche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli statuti del Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte, del Gruppo regionale imprese elettriche della Lombardia, del Gruppo ligure imprese elettriche, del Gruppo imprese elettriche veneto-adriatiche, del Gruppo regionale imprese elettriche toscane, del Gruppo regionale imprese elettriche delle Marche, del Gruppo regionale dell'Italia centrale, del Gruppo regionale imprese elettriche meridionali tirrene, del Gruppo regionale imprese elettriche delle Puglie, del Gruppo regionale imprese elettriche calabresi, del Gruppo regionale imprese elettriche della Sicilia, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'elenco allegato n. 2 al Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, nella parte contenente la indicazione delle Associazioni regionali di categoria aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e giuridicamente riconosciute, è così modificato per ciò che riguarda la competenza territoriale dei Gruppi regionali imprese elettriche:

1° Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Torino e Vercelli, e con sede in Torino;

2° Gruppo regionale imprese elettriche della Lombardia, con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Sondrio, Trento e Varese, e con sede in Milano;

3° Gruppo imprese elettriche veneto-adriatiche, con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Bologna, Ferrara, Forlì, Fiume, Gorizia, Padova, Pola, Ravenna, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Zara, e con sede in Venezia;

4° Gruppo ligure imprese elettriche con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, Spezia e Massa Carrara, e con sede in Genova;

5° Gruppo imprese elettriche toscane con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, e con sede in Firenze;

6° Gruppo imprese elettriche dell'Italia centrale con competenza territoriale sulle provincie del Lazio (Roma, Frosinone, Viterbo), dell'Umbria (Perugia, Rieti, Terni) ed Abruzzo (Aquila, Chieti, Pescara, Teramo), e con sede in Roma;

7° Gruppo imprese elettriche meridionali tirrene con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Matera, Napoli, Potenza e Salerno, e con sede in Napoli;

8° Gruppo regionale imprese elettriche delle Puglie con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, e con sede in Bari;

9° Gruppo regionale imprese elettriche della Sicilia con competenza territoriale sulle provincie di Caltanissetta, Castrogiovanni, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, e con sede in Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 26. — SIROVICH.

Statuto del Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Torino, il « Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rap-

presenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Torino e Vercelli.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da cinque a sette membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo

funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo regionale imprese elettriche della Lombardia.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Milano, il « Gruppo regionale imprese elettriche della Lombardia ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Sondrio, Trento e Varese.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da 12 a 18 membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la doyuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente

provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo ligure imprese elettriche.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Genova, il « Gruppo ligure imprese elettriche ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Genova, Imperia, Savona, Spezia e Massa Carrara.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la

trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da cinque a nove membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Mini-

stero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo imprese elettriche veneto-adriatiche.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Venezia, il « Gruppo imprese elettriche veneto-adriatiche ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Belluno, Bologna, Ferrara, Forlì, Gorizia, Padova, Pola, Ravenna, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume e Zara.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni

e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da cinque a dieci membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo imprese elettriche toscane.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Firenze, il « Gruppo imprese elettriche toscane ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e

provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da cinque a nove membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo regionale imprese elettriche delle Marche.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Ancona, il « Gruppo regionale imprese elettriche delle Marche ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Con-

federazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere economo ha l'obbligo di cu-

rare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da cinque a dieci membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera c) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore

ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo imprese elettriche dell'Italia centrale.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il « Gruppo imprese elettriche dell'Italia centrale ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie del Lazio, Umbria e Abruzzo.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte,

la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da cinque a dieci membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva alle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo imprese elettriche meridionali tirrene.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Napoli, il « Gruppo imprese elettriche meridionali tirrene ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli, Potenza, Salerno e Matera.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da sette a quindici membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e

rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo regionale imprese elettriche delle Puglie.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Bari, il « Gruppo regionale imprese elettriche delle Puglie ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle

possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere com-

prensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da cinque a dieci membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo regionale imprese elettriche calabresi.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Catanzaro, il « Gruppo regionale imprese elettriche calabresi ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata:

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo di nove membri, tre per ogni provincia, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Gruppo regionale imprese elettriche della Sicilia.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Catania, il « Gruppo regionale imprese elettriche della Sicilia ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Caltanissetta, Castrogiovanni, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;

b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, e, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;

c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;

d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;

e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribu-

zione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'86 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'articolo 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da cinque a sette membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro il provvedimento di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2300.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 1999.

Proroga dei poteri conferiti al Commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visti i Regi decreti 30 agosto 1925, n. 1641, 11 aprile e 17 giugno 1926, n. 1267, 27 ottobre 1926, n. 1958, 17 febbraio 1927, n. 308, e 2 giugno 1927, n. 1251, che nominano commissario straordinario presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, con sede in Palermo, il signor Stefano Boscogrande, barone di Carcaci, per la gestione temporanea dell'Istituto stesso, fino al 30 settembre 1927;

Considerato che entro il termine suddetto il commissario non ha potuto espletare il cómpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al sig. Stefano Boscogrande, barone di Carcaci, quale commissario straordinario presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, con il R. decreto 2 giugno 1927, n. 1251, è prorogato fino al 31 dicembre 1927.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria, l'Istituto continuerà a corrispondere al predetto commissario l'indennità giornaliera di cui al R. decreto 2 giugno 1927, numero 1251.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 18. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2301.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 1958.

Erezione in ente morale del Pontificio Istituto ecclesiastico polacco, in Roma.

N. 1958. R. decreto 6 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene eretto in ente morale il Pontificio Istituto ecclesiastico polacco, con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2302.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1959.

Autorizzazione al Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma ad accettare una donazione per mantenere accesa nel portico della chiesa di Santa Caterina da Siena, in Roma, una lampada votiva innanzi alle lapidi che ricordano i nomi dei romani caduti per la Patria.

N. 1959. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma è autorizzato ad accettare dall'Associazione nazionale fra le madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra la donazione di un capitale di L. 25,000 in titoli del Prestito del Littorio, con l'onere di mantenere accesa in perpetuo, nel portico della chiesa di Santa Caterina da Siena a via Magnanapoli in Roma, la lampada votiva innanzi alle lapidi che portano scolpiti i nomi dei figli di Roma caduti eroicamente per la Patria, e con la condizione però che per l'adempimento di tale onere il detto Fondo di beneficenza e religione non dovrà mai erogare una somma maggiore della rendita derivante dal capitale donato.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2303.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1963.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituto Vittorio Emanuele III per tubercolotici monzesi », in Monza.

N. 1963. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituto Vittorio Emanuele III per tubercolotici monzesi », con sede in Monza, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927.

Approvazione della nomina di dirigenti delle Associazioni sindacali di 1° grado dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista l'istanza 13 maggio 1927 con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dei dirigenti delle dipendenti Associazioni sindacali di 1° grado;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle predette nomine con riserva di provvedere in seguito per le restanti;

Ritenuto che le nomine in parola sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dei dirigenti delle Associazioni sindacali di 1° grado dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, di cui al seguente elenco:

Trucco comm. Giuseppe, segretario dell'Associazione fascista tirrena armatori di linee libere;

Battistini avv. Numa, segretario dell'Associazione fascista tirrena armatori di linee sovvenzionate;

Ucelli gr. uff. Giulio, presidente dell'Associazione fascista armatori di linea dell'Adriatico orientale;

Tripcovich dott. Mario, vice-presidente dell'Associazione fascista armatori di linea dell'Adriatico orientale;

Pollich gr. uff. Ettore, presidente dell'Associazione fascista armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale;

Gerolimich Giuseppe, vice-presidente dell'Associazione fascista armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1927.

Proroga di poteri del commissario straordinario degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 11 maggio 1927, con cui si provvedeva allo scioglimento dell'Amministrazione degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena, affidandosene la temporanea gestione al vice prefetto comm. dott. Arcangelo Cirmeni, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'ente, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e per ridurre le spese di gestione;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine suaccennato;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario con il decreto Ministeriale 11 maggio 1927 è prorogato di sei mesi.

Il prefetto di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 15 aprile 1926 presentata dal signor Augusto Faifer per la riduzione del suo cognome in quello di « Faiferri »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Augusto Faifer figlio di Giovanni e della Maria Tomasi nato a Trento il 12 gennaio 1901 è ridotto nella forma italiana di « Faiferri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nel registro dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 9 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 19 ottobre 1926, presentata dalla signora Curzel Luigia per la riduzione del suo cognome in quello di « Curzeli »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Curzel Luigia figlia del fu Giovanni e della Gasperi Rachele, nata a Caldonazzo il 23 febbraio 1886 è ridotto nella forma italiana di « Curzeli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Lavarone, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 8 ottobre 1927 Anno V

p. *Il Prefetto*: BEVILACQUA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota 6418 in data 3 novembre 1927, ha presenatto all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1927, concernente la costituzione di una Società anonima sotto la ragione sociale « Società anonima fertilizzanti naturali Italia ».

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di scienze naturali, fisica e merceologia nella Scuola commerciale libera di Verona.

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di scienze naturali, fisica e merceologia nella Scuola commerciale libera di Verona.

I concorrenti debbono far pervenire al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Verona, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in chimica o in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso in L. 60, fatto all'economato dell'Amministrazione provinciale di Verona.

Terrà luogo di quietanza un assegno bancario intestato all'economo dell'Amministrazione provinciale di Verona;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e delle pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, purchè comprovino la loro qualità, e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti, il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dall'ufficio di protocollo dell'Amministrazione provinciale.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza. Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice abbia iniziato i suoi lavori. L'Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

La nomina sarà fatta per un biennio di esperimento con l'annuo stipendio di L. 9500 lorde di ricchezza mobile ed aumentabile dopo la nomina definitiva fino ad un massimo di L. 13,700, mediante la concessione degli aumenti periodici di stipendio previsti dalla tabella *c*) allegata al R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749. Spetterà inoltre al nominato il supplemento di servizio attivo di L. 2100. Se il vincitore è già insegnante di ruolo in Regie scuole commerciali egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita. Il vincitore dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla partecipazione di nomina.

Le ore d'insegnamento superiori alle 20 settimanali regolamentari verranno retribuite in conformità alla tabella *g*) annessa al R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, con l'aumento del 10 per cento. Qualora con l'insegnamento delle classi ordinarie non si raggiunga il limite di 20 ore settimanali, l'insegnante potrà essere chiamato a completare l'orario insegnando nel corso preparatorio o materie per le quali sia abilitato nella stessa scuola commerciale.

La Commissione esaminatrice composta di tre membri e presieduta da un delegato del Ministero per l'economia nazionale, si adunerà presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale di Verona ove avranno pure luogo le prove di esame.

Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme sancite dal regolamento per l'istruzione media commerciale 28 maggio 1925, n. 1190.

Agli effetti del trattamento di quiescenza il nominato sarà iscritto alla Cassa pensioni per gli impiegati degli enti locali.

Verona, addì 25 ottobre 1927 - Anno V

Il presidente della Commissione Reale:
LUIGI MESSEDAGLIA.

Il commissario delegato alla P. I.:
Prof. SANDRO BAGANZANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(3ª *pubblicazione*).

Concorso a posti di professore non stabile presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2198;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042, con il quale viene istituito il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, veterinaria, industriale e commerciale;
Considerato che il citato art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, consente le nuove nomine occorrenti per la prima costituzione di servizi, enti o uffici, creati con provvedimenti in corso di attuazione;
Visto il parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante di Regi istituti superiori di medicina veterinaria (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alle seguenti Cattedre presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina:

1° Anatomia degli animali domestici;

2° Patologia, clinica medica e polizia sanitaria;

3° Patologia e clinica chirurgica.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta legale da L. 3, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime, che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della Cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.
I concorrenti a più Cattedre dovranno presentare separate domande con l'indicazione della Cattedra alla quale intendono concorrere. In questo caso la documentazione, di cui sopra, dovrà essere allegata ad una sola domanda. A ciascuna domanda però dovrà essere allegata la quietanza di cui alla lettera *h*).
I concorrenti i quali comunque appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.
Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.
Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.
A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

N.B. — La prima pubblicazione è stata eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 27 ottobre 1927.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 27 ottobre 1927, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i notari sotto indicati sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:
Pellegrino Cesare, del comune di Buonalbergo, distretto notarile di Benevento, dal 3 novembre 1927;
Cucavaz Giminiano, del comune di Cividale, distretto notarile di Udine, dal 10 novembre 1927;
Mazzilli Gaetano, del comune di Taranto, distretto notarile di Taranto, dal 12 novembre 1927;
De Angelis Giambattista, del comune di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia, dal 24 novembre 1927.

Roma, 3 novembre 1927 - Anno VI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.

Si notifica che nel giorno di martedì 22 novembre 1927, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 52ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba emesse con la legge 29 giugno 1876, n. 3181.
Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 331 sulle 49.922 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.
I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1928, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 5 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.
Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 7 novembre 1927 - Anno VI

Francia	71.91	Belgrado	32.30
Svizzera	353.05	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.175	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.385	Norvegia	4.82
Spagna	312.81	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.555	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.371	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.90
Praga	54.35	Rendita 3,50 %	70.55
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.75	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.80	Consolidato 5 %	82.70
New York	18.31	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.315	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.25
Oro	353.30		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	82687	2,500 —	De Simone Ferdinando, *Gioacchino* ed *Enrichetta* fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Toma Maria fu Gioacchino, moglie in seconde nozze di Viliano Vincenzo domicil. in Aversa (Caserta), con usufrutto vitalizio a Perrotta *Enrichetta* fu Antonio, vedova di De Simone Ferdinando.	De Simone Ferdinando, *Mario-Gioacchino* e *Maria-Enrichetta* fu Giovanni, minori, ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Perrotta *Maria-Enrichetta* fu Antonio, ecc. come contro.
»	285696	325 —	*Sanginoli Clelia* fu Felice, moglie di Marino Giovanni, domicil. a Pietradifusi (Avellino), vincolata.	*Sanginolo Linda-Clelia* fu Felice, moglie ecc. come contro.
»	311555	185 —	Mari *Selene-Carmelina* fu Carlo, minore, sotto la tutela di Generali Alessandro fu Gaetano, domicil. a Vescovato (Cremona).	Mari *Carmela-Selene* fu Carlo, minore, ecc. come contro.
3.50 %	405176	17.50	Bini *Enrico* fu Giuseppe, domicil. a Firenze, vincolata.	Bini *Emilio* fu Giuseppe, domicil. a Firenze, vincolata.
» »	421734 427181	35 — 7 —	Stefanini Angelo, Vittoria, moglie di Bisio Angelo, Adelaide, moglie di Benedetti Battista, *Teresa* e Rosa fu Marcello, queste due ultime minori, sotto la patria potestà della madre Rampa Assunta, eredi indivisi del loro padre, domicil. a Vignole Barbera (Alessandria).	Stefanini Angelo, Vittoria, moglie di Bisio Angelo, Adelaide, moglie di Benedetti Battista, *Anna-Teresa* e Rosa fu Marcello, ecc. come contro.
Cons. 5 %	280942	2000 —	Casa di ricovero maschile di Chioggia (Venezia), con usufrutto vitalizio a Professione Maria fu *Muzio*, nubile, domicil. a Venezia.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Professione Maria fu *Nuzio*, nubile, domicil. a Venezia.
»	81327	920 —	*Ceroni* Luigi fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Brussi Santina fu Luigi, vedova *Ceroni* Giacomo, domicil. a Faenza (Ravenna).	*Giacometti Ceroni* Luigi fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Brussi Santina fu Luigi vedova *Giacometti Ceroni* Giacomo, domicil. a Faenza (Ravenna).
	105916	1,345 —	Guala Carlo fu Carlo, domicil. a Torino.	Guala Carlo fu Carlo, *presunto assente, sotto la curatela di Delpiano Francesco fu Antonio*, domicil. a Torino.
	118008	200 —	*Guerrieri* Vito fu Salvatore, domicil. a New York.	*Gurrieri* Vito fu Salvatore, domicil. a New York.
3.50 %	170498	70 —	Dellavalle avv. Luigi Camillo di *Giuseppe*, domicil. a Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Dellavalle avv. Luigi Camillo di *Carlo-Giuseppe*, domicil. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	183851	750 —	Lo Faro *Innocenzo* di Saverio, domicil. a Catania.	Lo Faro *Innocenza* di Saverio, domicil. a Catania.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 ottobre 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	272714	Giordano Giuseppina fu Francesco, nubile, dom. a Roma	L.	70 —
»	342764	Intestata come la precedente	»	35 —
»	307997	Giordano Adele fu Francesco, nubile, dom. a Roma	»	70 —
»	533300	Intestata come la precedente	»	35 —
»	344315	Giordano Concessa fu Francesco, vedova di Regis Stefano, dom. a Roma	»	630 —
»	512804	Intestata come la precedente	»	420 —
»	528077	Intestata come la precedente	»	315 —
»	620318 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rossi Rosa fu Giacomo, vedova Boccieri . per la proprietà: Boccieri Teresina fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Rosa fu Giacomo, vedova di Boccieri Pietro, dom. a Baiano (Avellino)	»	14 —
P. N. 5 %	21223	Esposito Teresina-Maria-Cristina fu Nicola, moglie di Marasco Filippo Antonio, dom. a Firenze, vincolata	»	100 —
3.50 % (1902)	26959 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Re Amelia fu Bernardino, moglie di Rossi Vincenzo, dom. ad Alessandria per l'usufrutto: Franzosini Annetta fu Bernardo, vedova di Re Bernardino, dom. in Alessandria	»	402.50
3.50 %	786224	Angrisani Raffaela fu Nicola, in Senatore Francesco, dom. a Nocera Superiore (Salerno)	»	465.50
Cons. 5 %	8658	Vescovini Giuseppe di Adolfo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	»	10 —
»	306271	Asilo Infantile Guglielmo Raisini in Modena	»	24,500 —
»	118476	Fiorentino Raffaele di Vita, dom. a Positano (Salerno)	»	200 —
3.50 %	117792	Spinetto Bartolomeo fu Giuseppe, dom. a Vignolo, frazione di Mezzanego (Genova), vincolata	»	17.50
Cons. 5 %	254188 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rollino Marianna fu Giuseppe, ved. Tabozzi . per la proprietà: Oreti Gemma di Oreste, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Desena (Novara).	»	400 —
3.50 %	12028	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Torrazza (Porto Maurizio)	»	346.50
»	122944	Intestata come la precedente	»	3.50
	139868	Opera Pia delle Anime Purganti detta Pastorelli in Torrazza (Porto Maurizio)	»	24.50
Cons. 5 %	387465	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Torrazza (Porto Maurizio)	»	5 —
3.50 %	76473	Parrocchia sotto il titolo di S Giorgio Martire in Torrazza, provincia di Oneglia, Diocesi Albenga	»	28 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	244298	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Torrazza (Genova)	L. 24.50
»	251849	Intestata come la precedente	» 3.50
»	446354	Intestata come la precedente	» 3.50
Cons. 5 %	281958	Prebenda parrocchiale di Torrazza (Porto Maurizio)	» 10 —
3.50 %	95693	Oratorio dei Santi Bernardo e Martino di Torrazza (Porto Maurizio)	» 31.50
»	114936	Oratorio di San Giovanni Battista nel comune di Torrazza (Porto Maurizio)	» 7 —
»	222523	Intestata come la precedente	» 7 —
»	305148	Oratori di San Bernardo e San Martino in Torrazza (Porto Maurizio)	» 3.50
»	384604	Opera Pia Confraternita di San Giovanni Battista in Torrazza (Porto Maurizio)	» 10.50
»	414529	Intestata come la precedente	» 10.50
Cons. 5 %	317417	Confraternita di San Giovanni Battista in Torrazza (Porto Maurizio)	» 40 —
3.50 %	63700	Comunità di Castelletto Molina (Alessandria)	» 10.50
»	92174	Comune di Mombaruzzo (Alessandria) per la cappella della Madonna delle Grazie eretta in detto luogo	» 24.50
»	177560	Comune di Carentino (Alessandria)	» 10.50
»	409678	Intestata come la precedente	» 24.50
»	635318	Comune di Bruno (Alessandria)	» 42 —
»	662098	Intestata come la precedente	» 262.50
»	764140	Comune di Carentino (Alessandria)	» 3.50
»	791481	Asilo infantile di Mombaruzzo (Alessandria)	» 182 —
»	802999	Asilo infantile Lovisolo in Bruno (Alessandria)	» 52.50
»	803097	Opera Pia Rabacchino-Caviglia in Fontanile (Alessandria)	» 1,204 —
»	803098	Asilo infantile Carlo Lovisolo in Bruno (Alessandria)	» 290.50
3.50 % (1902)	40330	Intestata come la precedente	» 31.50
Cons. 4.50 %	2794	Opera Pia Rabacchino-Caviglia di Fontanile (Alessandria)	» 4,266 —
»	2798	Asilo infantile Lovisolo di Bruno (Alessandria)	» 141 —
»	56839	Asilo infantile in Mombaruzzo (Alessandria)	» 285 —
P. N. 5 %	2299	Asilo infantile Lovisolo in Bruno (Alessandria)	» 305 —
Cons. 5 %	362328	Intestata come la precedente	» 25 —
»	312000	Intestata come la precedente	» 120 —
»	128120	Opera Pia Rabacchino-Caviglia di Fontanile (Alessandria), per l'Asilo infantile, vincolata	» 225 —
»	312108	Asilo infantile di Mombaruzzo (Alessandria)	» 4,785 —
»	287418	Intestata come la precedente	» 25 —
»	141611	Comune di Bruno (Alessandria)	» 50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	302655	Romano Pietro fu Carlo, domic. in Mombaruzzo (Alessandria), vincolata	L.	2,925 —
»	414098	Comune di Bruno (Alessandria)	»	35 —
3.50 % (1902)	19116	Congregazione di carità di Gallicchio (Potenza)	»	17.50
Cons. 5 %	185815	Polleschi Annunziata di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Chiavari (Genova)	»	500 —
»	185816	Polleschi Maria di Paolo, minore, ecc. come la precedente	»	500 —
»	249352 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Perugi Giovanni Battista fu Ferdinando e Traggiai Carlotta fu Pietro, domic. a Sarzana (Genova)	»	200 —
		per la proprietà: Perugi Francesco di Giovanni Battista, domic. a Rapallo (Genova)		
»	249354 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente	»	150 —
		per la proprietà: Perugi Gemma di Giovanni Battista, moglie di Facini Aldo, domic. a Sarzana (Genova)		
»	249355 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente	»	400 —
		per la proprietà: Perugi Daria di Giovanni Battista, nubile, domic. a Sarzana (Genova)		
»	249356 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente	»	200 —
		per la proprietà: Perugi Dante-Silvio di Giovanni Battista, domic. a Santa Margherita Ligure (Genova)		
»	249357 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente	»	100 —
		per la proprietà: Perugi Sisto di Giovanni Battista, domic. a Sarzana (Genova)		
»	249358 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente	»	150 —
		per la proprietà: Perugi Ferdinando di Giovanni Battista, domic. a Rapallo (Genova)		

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 40, dal 3 al 9 ottobre 1927. - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Agrigento	Aragona	O	1	1
Id.	Caltabellotta	B	—	1
Id.	Raffadali	O	—	1
Alessandria	Calosso	B	—	1
Bari delle Puglie	Grumo Appula	B	—	1
Brescia	Corticelle Pieve	B	—	1
Id.	Nossa	B	—	1
Brindisi	Fasano	O	—	1
Cagliari	Ales	B	—	1
Id.	Seneghe	B	—	1
Campobasso	Guglionesi	B	1	—
Catanzaro (a)	Briatico	B	—	1
Id.	Filogaso	O	—	2
Id.	Girifalco	B	—	1
Id.	S. Caterina	O	—	1
Id.	Zagarise	O	—	2
Id.	Zambrone	B	—	2
Cosenza	S. Donato di Ninea	O	—	2
Id.	S. Marco Argentano	B	—	1
Foggia	Apricena	O	—	1
Id.	Celenza Valfortore	O	—	3
Id.	Cerignola	O	—	2
Id.	Deliceto	O	—	1
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	—	2
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	2
Id.	S. Agata di Puglia	O	—	1
Id.	Serracapriola	O	—	3
Frosinone	Alvito	BO	1	—
Id.	Castelliri	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Monte S. Giov. Cam.	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Torre Caietani	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Macerata	Matelica	B	—	1
Napoli	Cimitile	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	2
Pavia	Zeme	B	—	1
Pescara	Serramonacesca	O	—	1
Piacenza	Carpaneto	B	—	1
Potenza	Potenza	O	1	—
Id.	Rotonda	B	1	—
Reggio di Calabria	Tresilico	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	1
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
	Segue Carbonchio ematico.			
Roma	Montalto	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	5	1
Sassari (a)	Buddusò	B	1	1
Id.	Mores	B	—	1
Siracusa	Noto	B	—	1
Id.	Rosolini	B	—	1
Taranto	Ginosa	B	—	1
Id.	Grottaglie	E	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Terni	Sangemini	B	—	1
Trieste	Sesana	E	—	1
Varese	Vergiate	B	—	1
Vicenza	Torri di Quartosolo	B	—	1
Viterbo	Sutri	B	—	1
			27	58
	Carbonchio sintomatico.			
Alessandria	Asti	B	—	1
Bolzano	Planol	B	—	1
Foggia	Lucera	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
Id.	SS. Cosmo e Dam.	B	1	—
Sassari (a)	Mores	B	1	—
Treviso	Revine Lago	B	—	1
			3	4
	Afta epizootica.			
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	1	—
Belluno	Vodo	B	—	2
Bologna	Camugnano	B	1	—
Id.	Castel di Casio	B	1	1
Id.	S. Benedetto	B	—	1
Brescia	Lonato	B	1	—
Como	Carimate	B	1	—
Id.	Pescate	B	1	—
Id.	Sabbioncello	B	—	1
Id.	Urio	B	3	—
Cremona	Paderno Cremonese	B	1	—
Cuneo	Ceva	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Firenze	Firenzuola	B	2	2
Foggia	Orta Nuova	B	—	7
Forlì	Santa Sofia	B	1	—
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Genova	Campomorone	B	1	—
Id.	Uscio	B	1	—
Lecce	Sternatia	B	1	—
Lucca	Seravezza	B	1	—
Id.	Villa Collemandina	B	2	—
Milano	Lodivecchio	B	—	2
Modena	Carpi	B	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Modena	Lama Mocogno	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Montecreto	B	1	—
Id.	Montese	B	2	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Casalino	B	1	—
Padova	Padova	B	1	—
Parma	Busseto	B	6	—
Id.	Fidenza	B	3	—
Id.	Medesano	B	8	—
Id.	Pellegrino Parmense	B	9	—
Id.	Salsomaggiore	B	3	—
Pavia	Sommo	B	—	1
Id.	Zinasco	B	1	1
Piacenza	San Pietro	B	1	—
Potenza	Anzi	B	2	—
Id.	Brindisi di Montagna	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	1	—
Rieti	Amatrice	B	10	—
Id.	Forano	B	3	—
Id.	Leonessa	B	4	—
Id.	Lugnano di Villa Tr.	B	1	—
Id.	Stimigliano	B	1	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Manziana	B	—	1
Id.	Maranola	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	6	2
Id.	Tolfa	B	1	—
Rovigo	Taglio di Po	B	1	—
Salerno	Giffoni Valle Piana	B	3	—
Treviso	Borso del Grappa	B	2	—
Id.	Crespano del Grappa	B	1	—
Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Resana	B	—	1
Varese	Uboldo	B	6	—
Vicenza	Castegnero	Cp	2	—
Id.	Mossano	B	1	—
Viterbo	Bieda	B	4	—
Id.	Bomarzo	B	2	—
Id.	Caprarola	B	1	1
Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	2	1
Id.	Faleria	B	1	1
Id.	Ronciglione	B	—	1
Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Tuscania	B	3	—
Id.	Vetralla	B	2	—
			138	28

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Force	S	2	—
Id.	Pedaso	S	—	1
Id.	Venarotta	S	1	—

Segue Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Castrogiovanni	Troina	S	3	—
Chieti	Colledimacine	S	—	15
Cosenza	Scigliano	S	4	1
Cremona	Casalmaggiore	S	—	2
Ferrara	Ferrara	S	2	—
Id.	Formignana	S	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	S	—	3
Id.	Torremaggiore	S	—	2
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Pontecorvo	S	1	—
Gorizia	Mariano	S	—	1
Lucca	Capannori	S	1	—
Mantova (*a*)	Piubega	S	—	1
Modena	Modena	S	—	1
Parma	Colorno	S	3	—
Id.	Lesignano dei Bagni	S	2	—
Potenza	Montemilone	S	2	—
Id.	S. Chirico Raparo	S	2	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Sovicille	S	—	1
Trento	Montagna	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	3
Id.	Trieste	S	7	1
			33	37

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Nembro	E	—	1
Napoli	Napoli	E	5	—
			5	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Opi	E	1	—
Avellino	S. Angelo all'Esca	E	—	1
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	2	—
Campobasso	Carovilli	E	1	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Carinola	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	5	—
Id.	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	Terzigno	E	3	1
Palermo	Palermo	E	78	—
Id.	Prizzi	E	12	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	1
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	2	—
Id.	Sarno	E	1	1
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Siano	E	1	—
Spezia	Spezia	E	2	—
			127	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rabbia.			
Alessandria	Masio	Cn	—	3
Ancona	Ancona	Cn	—	2
Id.	Id.	Fl	—	1
Id.	Fabriano	Cn	—	1
Castrogiovanni	Piazza Armerina	Cn	—	3
Macerata	Macerata	Cn	—	1
Id.	Potenza Picena	Cn	2	1
Napoli	Napoli	Cn	1	7
Palermo	Palermo	Cn	7	4
Pesaro e Urbino	S. Angelo in Lizzola	Cn	—	1
Pistoia	Serravalle Pistoiese	Cn	1	—
Potenza	Forenza	Cn	1	—
Teramo	Cellino Attanasio	Cn	—	1
Id.	Teramo	Fl	—	1
Varese	Induno Olona	Cn	2	—
Vicenza	Sarcedo	S	—	1
			14	27
	Rogna.			
Alessandria	Tortona	E	—	1
Ancona	Fabriano	O	3	—
Campobasso	Pescopennataro	O	1	—
Foggia	Lucera	O	—	1
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	—	1
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Alvito	O	—	1
Id.	Paliano	O	1	—
Imperia	Imperia	E	—	2
Id.	S. Remo	E	—	1
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	2	—
Id.	Ussita	O	1	—
Matera (a)	Matera	E	1	—
Modena	Fiorano	E	—	1
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Visso	O	1	—
Ravenna	Brisighella	E	2	—
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Udine	Zoppola	E	—	1
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			23	9
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila degli Abruzzi	Balsorano	Cp O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	1
Id.	S. Agata di Puglia.	O	—	1
Frosinone	Morolo	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Macerata	Castelsantangelo	O	1	—
Matera	S. Mauro Forte	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	1	—
	Segue Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Roma	Gorga	O	1	—
Id.	Mazzano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Terni	Ferentillo	Cp	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Barbarano	O	1	—
Id.	Bieda	O	2	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	O	2	—
			18	3
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	O	—	1
Arezzo	Castel S. Niccolò	O	2	1
Id.	Chitignano	O	—	1
Id.	Chiusi in Casentino	O	1	—
Avellino	Bagnoli	O	1	-
Bari delle Puglie	Altamura	O	3	—
Firenze	Londa	O	—	2
Foggia	Manfredonia	O	—	3
Id.	S. Marco la Catola	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Giuliano di Roma	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Lecce	Ruffano	O	1	—
Id.	Spongano	O	1	—
Id.	Supersano	O	1	—
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Id.	Serravalle	O	2	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Visso	O	2	—
Pisa	Pontedera	O	—	1
Potenza	Lagonegro	O	4	—
Id.	Lavello	O	2	—
Id.	Saponara di Grumen.	O	1	—
Rieti	Accumoli	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Fiamignano	O	1	—
Roma	Roma	O	2	—
Id.	Subiaco	O	1	—
Salerno	Montesano sulla Mar.	O	4	—
Siena	S. Casciano dei Bag.	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			41	9
	Aborto epizootico.			
Modena	Maranello	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	—	3
			—	4
	Tubercolosi bovina.			
Udine	Udine	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Azzano S. Paolo	E	1	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Stezzano	E	1	—
			3	—
Peste aviaria.				
Firenze	Rignano sull'Arno	P	1	—
Mantova (a)	Medole	P	10	—
			11	—
Colera dei polli.				
Cremona	Pescarolo	P	1	—
Montava (a)	Medole	P	20	—
Parma	Soragna	P	2	2
Rovigo	Porto Tolle	P	1	—
Vicenza	Barbarano	P	—	1
Id.	Lonigo	P	—	2
			24	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	29	65	85
Carbonchio sintomatico	6	7	7
Afta epizootica	33	82	166
Malattie infettive dei suini	19	30	70
Morva	2	2	6
Farcino criptococcico	10	25	131
Rabbia	12	15	41
Rogna	15	24	37
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	10	19	21
Vaiuolo ovino	17	31	50
Aborto epizootico	1	2	4
Tubercolosi bovina	1	1	1
Morbo coitale maligno	1	3	3
Peste aviaria	2	2	11
Colera dei polli	5	6	29

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente.* Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.